



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dott. Patrizio Gattari	presidente
dott. Maria Cristina Contini	giudice
dott. Martina Flamini	giudice designato est.

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n.
44326/2017 R.G. e promosso

da

, nata in Camerun il , elettivamente
domiciliata in Milano, Corso Magenta n. 83, presso lo studio dell'avv. Luce Bonzano, che
la rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 21.9.2017, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ... adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 20.7.2017 e notificato il 22.8.2017.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto in data 13 novembre 2017 è stata fissata udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Istruttore per procedere a nuova audizione dell'interessata.

La ricorrente si è presentato, ha reso dichiarazioni ed ha presentato nuovi documenti, specificamente indicati a verbale.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

La ricorrente, priva di documenti di identità del Paese di origine, ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 31.1.2016 attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

Sentita dalla Commissione ha dichiarato di essere nata e cresciuta a Douala, in Camerun, di non essere mai andata a scuola, di essere sposata e di avere avuto un figlio con il primo marito e due figli con il secondo ed attuale marito.

Quanto ai motivi che la avevano indotta a lasciare il Camerun, ha riferito: che in seguito all'uccisione dello zio del marito, quest'ultimo aveva presentato la denuncia; che, dopo tale denuncia, anche per proteggere la moglie ed i figli (i quali si erano nascosti da una zia), si era trasferito da un amico, ma che era stato comunque trovato dagli omicidi ed aggredito; che, dopo l'aggressione, era stato inserito in un programma di protezione dei testimoni, che prevedeva che un poliziotto lo scortasse sino al luogo di lavoro; che il marito le aveva confessato che spesso dava dei soldi al poliziotto, per ricevere queste forme di protezione; che una sera la ricorrente, mentre stava portando del cibo al marito, era stata rapita dalle persone denunciate dal marito; che le persone che la avevano rapita la avevano torturata (bruciandole anche le unghie delle mani e dei piedi) e saltandole sulla pancia, le avevano

procurato un aborto; che, in seguito a quanto accaduto, la ricorrente ed il marito avevano deciso di fuggire, lasciando i figli nascosti da una zia.

A seguito dell'impugnazione, si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessata, per consentirle di fornire ulteriori chiarimenti, in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*

Sentita dal Tribunale ha confermato le dichiarazioni rese in Commissione Territoriale. La difesa della ricorrente, inoltre, ha depositato documenti relativi allo stato di gravidanza della ricorrente e alla nascita di un figlio in Italia (di ormai un anno). Ha altresì prodotto relazione della psichiatra Lucrezia Islam, dell'Ospedale San Paolo, dalla quale emerge come la ricorrente sia in carico all'ambulatorio del detto ospedale, sin dal novembre del 2017, con diagnosi di disturbo post traumatico da stress, anche dovuto alle numerose violenze subite.

Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca.*

Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Pertanto, alla luce di tali principi, applicati al caso in esame, si ritiene credibile che la ricorrente abbia lasciato il paese d'origine a causa delle violenze subite da parte delle persone denunciate dal marito in seguito all'omicidio del di lui zio. Le dichiarazioni rese sono molto dettagliate e trovano conferma nei documenti prodotti (cfr. in particolare la denuncia presentata dal marito e la comunicazione relativa alla protezione accordata a quest'ultimo, docc. 8 e 9).

In tale situazione è individuabile un rischio in caso di rimpatrio.

In primo luogo, si deve dare atto che la difesa non insiste per il riconoscimento dello status di rifugiato. Si ritiene condivisibile la valutazione della difesa in quanto non si rinvergono, nel presente caso, gli elementi costitutivi della fattispecie in esame.

Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o

incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ricorre nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 14 lettera b) D.lgs n.251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che: perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *“rischio effettivo di subire un ... danno” nel caso di rientro nel paese interessato*, i termini *“condanna a morte” o “l'esecuzione”*, nonché *“la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”* devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

Nel caso in esame, la ricorrente, in caso di rientro in Camerun, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, sub specie di trattamento inumano o degradante (come quelli, peraltro, già subiti prima della sua partenza ad opera dei rapitori). Il danno grave proviene da un soggetto non statale e, segnatamente, da un gruppo di persone, responsabili di aver ucciso lo zio del marito della ricorrente e di aver aggredito e rapito sia la ricorrente che il di lei marito.

Occorre a questo punto valutare se la ricorrente possa beneficiare della protezione accordata dalle autorità statuali. L'art. 7, paragrafo 2, della Direttiva Qualifiche definisce esplicitamente la protezione nel paese di cittadinanza sulla base di tre condizioni: la

protezione deve essere effettiva, non temporanea ed accessibile al ricorrente. La valutazione delle tre condizioni, inoltre, deve essere compiuta anche in ragione delle qualità personali del richiedente. In particolare, con riferimento al requisito dell'effettività, la valutazione per la determinazione dell'esistenza o inesistenza di una protezione effettiva va condotta in due fasi, con riferimento: alla valutazione sulla carenza o insufficienza sistematica di protezione dello Stato; all'esistenza, in caso di sufficiente protezione dello Stato, fornita in via generale, dell'esistenza di circostanze personali del ricorrente che richiedano una valutazione particolare dell'effettività della detta protezione (cfr. *Qualification for international protection – Directive 2011/95/EU, A Judicial Analysis, December 2016, EASO*).

Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che, pur a fronte di una generale forma di protezione offerta dalle autorità camerunensi – attraverso l'ordine di protezione del marito della ricorrente – tale protezione, alla luce delle condizioni particolari delle Eyoun Edimo, non possa ritenersi effettiva. In primo luogo, le autorità statuali hanno apprestato una forma di protezione solo nei confronti del ricorrente (e non della Eyoun Edimo e dei di lei figli). In secondo luogo, pur in seguito a tale ordine di protezione del marito, gli assassini dello zio di quest'ultimo hanno rapito e torturato la ricorrente, riuscendo, con facilità, a raggiungerla mentre si stava recando al mercato. In seguito a tale brutale atto criminale, inoltre, non risulta che lo stato abbia intrapreso alcuna misura aggiuntiva (neanche nei riguardi dei figli della ricorrente, come dalla stessa riferito in sede di audizione dinanzi alla Commissione).

Ritiene, in conclusione, il Tribunale che, a fronte del rischio di subire trattamenti inumani o degradanti da parte di un gruppo privato, lo Stato non possa offrire alla ricorrente una protezione effettiva.

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Considerato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta – la quale peraltro, non essendosi costituita, in sostanza non ha contrastato affatto la domanda – andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.PR. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

- in riforma del provvedimento emesso il 20.7.2017 e notificato il 22.8.2017, riconosce a _____, nata in _____, la protezione sussidiaria;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 31 gennaio 2018

Il Giudice est.

Il Presidente